

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3194

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINNA, GAMBINO, VISCONTI, SENESI,  
LOTTI, BISSO, SCIVOLETTO e MACIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1992

### Interventi a sostegno dell'autotrasporto nelle regioni insulari e del cabotaggio

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale situazione di inefficienza del trasporto in Italia determina un costo aggiuntivo per la mobilità delle persone e delle merci rispetto agli altri Paesi europei con i quali ci confrontiamo. Tale differenziale risulta particolarmente penalizzante per le regioni insulari. In particolare verso la Sardegna, ma anche per la Sicilia, il maggior costo del trasporto agisce in modo assai negativo sullo sviluppo socio-economico. Le imprese che vi operano sono costrette infatti a sopportare gli oneri aggiuntivi derivanti dall'unica modalità di trasporto, quella marittima, per le grandi quantità di merci; dal tempo necessario a raggiungere i pochi punti di imbarco da e per le isole; dai più elevati tempi di

percorrenza via mare, rispetto alle modalità ferroviaria e stradale; dalla distanza dei grandi mercati italiani e del Centro-Europa.

Inoltre l'avvento del mercato unico europeo, se non si individuano tempestivamente opportuni correttivi, rischia di aggravare tale situazione, marginalizzando ulteriormente l'economia delle due isole.

L'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, aveva previsto un contributo sulle tariffe del trasporto di determinate merci da e per la Sardegna. La norma ha avuto efficacia assai modesta perchè escludeva dal beneficio il trasporto su gomma, ossia la quasi totalità delle merci movimentate.

Da queste brevi considerazioni, risulta evidente la necessità, ai fini di un più

equilibrato ed armonico sviluppo dell'intero territorio nazionale, di individuare specifici sostegni al trasporto delle merci nelle tratte marittime fra le isole e la terraferma, che è quanto si propone col presente disegno di legge.

Vale inoltre avere riguardo che attualmente le aziende di trasporto, in ragione dei costi marittimi elevati, sono portate a privilegiare le tratte più brevi. Ciò contribuisce a congestionare la circolazione, nelle strade e autostrade prossime ai pochi punti di imbarco e sbarco da e per le isole.

Un maggiore sostegno a favore dei vettori che utilizzano le tratte marittime più lunghe contribuirebbe invece non solo a decongestionare le poche aree su cui si concentra attualmente gran parte dell'imbarco e sbarco, ma anche a privilegiare la modalità marittima rispetto a quella stradale, con notevole beneficio per il traffico stradale e riduzione del tasso di inquinamento. Il disegno di legge prevede a questo scopo uno specifico rimborso alle imprese di autostrada anche con sede diversa dalla Sicilia e dalla Sardegna, che si avvalgono di tratte marittime superiori ai 600 chilometri.

L'articolo 1 stabilisce i requisiti che le imprese di autotrasporto, operanti tra le isole maggiori e la terraferma, devono possedere per accedere ai contributi e le

misure percentuali ammissibili a titolo di rimborso delle spese di traghettamento sostenute annualmente;

L'articolo 2 prevede ulteriori contributi tesi a incentivare l'associazionismo delle imprese di autotrasporto;

L'articolo 3 stabilisce che le imprese di autotrasporto, aventi sede legale in regioni diverse da quelle insulari, possono ottenere un rimborso per spese di traghettamento, nella misura massima del 10 per cento dei costi sostenuti, a condizione che utilizzino i vettori marittimi su tratte superiori a 600 chilometri;

L'articolo 4 individua i casi in cui le imprese non hanno diritto al rimborso per assenza di requisiti o a seguito di infrazioni sanzionate in via definitiva;

L'articolo 5 fissa le procedure e individua la documentazione che le imprese di trasporto sono tenute a produrre per accedere ai rimborsi previsti dagli articoli 1, 2 e 3;

L'articolo 6 prevede la costituzione di un'apposita commissione presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile cui è demandato il compito di esaminare ed esprimere il parere di ammissibilità delle richieste di rimborso prodotte;

L'articolo 7 stabilisce le modalità di liquidazione del rimborso da parte del Ministero del tesoro;

L'articolo 8 riguarda l'onere finanziario previsto e la relativa copertura.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché i consorzi e le cooperative iscritte al medesimo Albo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, aventi sedi legali ed operative nelle regioni Sardegna e Sicilia, le quali realizzano almeno l'85 per cento dei loro ricavi aziendali svolgendo attività di trasporto, ai sensi dell'articolo 40 della citata legge n. 298 del 1974, da o per le regioni Sardegna e Sicilia, possono ottenere, previa richiesta da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle spese, un rimborso afferente l'abbattimento dei costi sostenuti l'anno precedente entro il limite massimo del 50 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e debitamente documentate, per il traghetto di autoveicoli industriali autorizzati al trasporto di cose per conto di terzi ai sensi degli articoli 41 e 43 della predetta legge n. 298 del 1974, purchè di portata totale a terra superiore a 60 quintali, nonché di rimorchi e semirimorchi agganciati in linea tecnica a detti veicoli.

2. Gli autoveicoli ed i rimorchi e semirimorchi di cui al comma 1 dovranno risultare, dalla documentazione rilasciata dal Pubblico registro automobilistico della provincia in cui ha sede legale l'impresa, di proprietà ovvero in disponibilità tramite locazione con facoltà di compera; ovvero di proprietà nonché in disponibilità per effetto di contratti di locazione con facoltà di compera di imprese associate in cooperative e consorzi.

3. Il rimborso di cui al presente articolo, per i costi di traghettamento sopportati

nell'anno precedente, è concesso dal Ministero del tesoro previo decreto del Ministro, da emanare di concerto con i Ministri della marina mercantile, delle finanze, dei trasporti, dei lavori pubblici, dell'ambiente e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, nelle seguenti misure:

- a) per costi da lire 70.000.000 a lire 150.000.000, rimborso del 15 per cento;
- b) per costi da lire 150.000.001 a lire 400.000.000, rimborso del 25 per cento;
- c) per costi da lire 400.000.001 a lire 1.000.000.000, rimborso del 35 per cento;
- d) per costi superiori ad un miliardo di lire, rimborso del 40 per cento.

4. L'ammontare delle somme da rimborsare può essere ulteriormente aumentato nei casi previsti dall'articolo 2.

#### Art. 2.

1. Le misure percentuali dei rimborsi da erogare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono aumentate nei seguenti casi:

a) del 5 per cento, per i consorzi, le società consortili e le cooperative iscritte all'Albo di cui alla citata legge n. 298 del 1974, perchè siano costituiti da almeno quindici soci, i quali svolgano i servizi di trasporto in via esclusiva e continuativa a favore del consorzio o cooperativa;

b) del 10 per cento, per i consorzi e le cooperative costituiti ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, iscritti all'Albo di cui alla citata legge n. 298 del 1974 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, purchè siano costituiti da almeno venticinque soci, i quali svolgano i servizi di trasporto in via esclusiva e continuativa a favore del consorzio o cooperativa;

c) del 10 per cento, per le imprese individuali o societarie, di cui all'articolo 1, che siano ammesse al contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240.

## Art. 3.

1. Le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'Albo di cui alla citata legge n. 298 del 1974, aventi sede legale ed operativa in regioni diverse da quelle indicate all'articolo 1 della presente legge, possono ottenere, secondo le procedure di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, un rimborso per spese di traghettamento, sostenute nell'anno precedente, a seguito dell'utilizzo di vettori marittimi per tratte superiori a 600 chilometri. Detto rimborso è stabilito nella misura massima del 10 per cento, salvo quanto previsto all'articolo 2 della presente legge.

## Art. 4.

1. Non possono chiedere ed ottenere il contributo di cui alla presente legge le imprese di cui agli articoli 1 e 3 che nel corso dell'anno precedente non possedevano i requisiti di cui all'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero alle quali siano state inflitte sanzioni in via definitiva per infrazioni commesse ai sensi degli articoli 26 e 46 della medesima legge.

2. Saranno esclusi dal computo totale del rimborso i veicoli in disponibilità delle imprese richiedenti, che nel corso dell'anno precedente abbiano subito sanzioni inflitte in via definitiva, per infrazioni alle disposizioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, qualunque sia il numero dei viaggi effettuati su traghetti da tali veicoli.

## Art. 5.

1. Le imprese di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, per ottenere il rimborso per le spese di traghettamento sostenute nell'anno precedente, devono:

a) entro il 31 gennaio di ciascun anno presentare domanda, a mezzo di lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC) ove l'impresa ha sede legale;

b) allegare alla domanda:

1) una distinta di tutti i viaggi effettuati da ogni singolo veicolo di peso superiore a 60 quintali, con i seguenti dati identificativi: numero di targa e telaio, estremi dell'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 43 della legge n. 298 del 1974;

2) le copie autenticate delle fatture pagate ad imprese di navigazione, a fronte di servizi di traghettamento usufruiti da parte dell'impresa richiedente il rimborso;

3) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e degli articoli 483, 495 e 496 del codice penale, con la quale si dichiara che i veicoli indicati nella domanda sono in disponibilità dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e sono stati sottoposti con esito regolare a revisione periodica nell'anno al quale si riferisce la richiesta di rimborso.

2. L'ufficio provinciale della MCTC al quale è indirizzata la domanda, entro trenta giorni dal suo ricevimento:

a) provvede a verificare tutti i dati tecnici indicati nella domanda e accerta che i veicoli elencati nella domanda non abbiano subito sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni di cui al citato decreto-legge n. 16 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 1987;

b) verifica presso il locale albo provinciale degli autotrasportatori che l'impresa richiedente abbia in essere tutti i requisiti di cui agli articoli 1, 12, 13, 18 e 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e non ricada nelle previsioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della medesima legge;

c) invia al Ministero del tesoro, esperita la verifica dei requisiti di cui alle lettere a) e b), le domande delle imprese richie-

denti, allegandovi una relazione sull'istruttoria compiuta;

d) invia all'impresa richiedente copia della relazione di cui alla lettera c), unitamente alla comunicazione dell'inoltro della domanda al Ministero del tesoro.

3. L'ufficio provinciale della MCTC provvede a dare comunicazione motivata alle imprese che in sede istruttoria non risultino possedere i requisiti di cui alla presente legge, assegnando un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni da presentare per iscritto da parte dell'impresa richiedente. Trascorso tale termine, in assenza di controdeduzioni, la domanda viene respinta.

4. Il termine del 31 gennaio, di cui al comma 1, può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni, previa apposita domanda da parte dell'impresa richiedente.

5. Le domande di cui al comma 1, ferma restando la titolarità dell'istruttoria all'ufficio provinciale della MCTC ove l'impresa ha la sede legale, devono ottenere il parere delle commissioni di cui all'articolo 6.

#### Art. 6.

1. Al fine di esprimere un parere sull'ammissibilità delle domande pervenute all'ufficio provinciale della MCTC, presso ogni ufficio provinciale è costituita un'apposita commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

d) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

e) un rappresentante del Consiglio provinciale;

f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali degli autotrasportatori maggiormente rappresentative a livello locale presenti nel comitato centrale dell'Albo, fra i quali viene eletto il vice presidente della

commissione nella prima seduta della stessa;

g) un rappresentante della locale Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. La commissione è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei membri.

3. La segreteria della commissione è costituita dal personale indicato con apposito provvedimento dal direttore dell'ufficio provinciale della MCTC.

4. La commissione esprime il proprio parere su tutte le domande pervenute all'ufficio. Di tale parere l'ufficio è tenuto a dare comunicazione nelle relazioni di cui all'articolo 5.

5. Ai membri della commissione viene riconosciuto un gettone di presenza uguale a quello previsto per i componenti dei comitati provinciali dell'Albo.

#### Art. 7.

1. Il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, comunica all'impresa richiedente l'importo del rimborso accordato, che sarà liquidato entro centottanta giorni dalla data della comunicazione e comunque non oltre l'anno nel quale è stata inoltrata la domanda.

2. Il rimborso di cui alla presente legge non concorre alla formazione del reddito imponibile.

#### Art. 8.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annui.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi annui per il triennio 1992-1994 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.